

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
TRIESTE

Prot. n.

OGGETTO: Convenzione con l'Associazione di volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste per la realizzazione del Progetto "Sviluppo di attività di prevenzione e assistenza medica rivolta a cittadini migranti presenti nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts, in attesa di iscrizione al S.S.R."

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste:
01258370327

Codice Fiscale Associazione di volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste : 90133540329

Premesso che:

- in base al D.Lgs. n. 286 dd. 25.07.1998 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e s.m. ed i. - emanato in attuazione all'art. 47, comma 1, della L. n. 40/1998 - in specie, al punto 3 dell'art. 35, è prevista, in favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, fra altro, la garanzia di:
 - cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
 - programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
 - tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento

con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29.07.1975, n. 405 e della L. 22.05.1978 n. 194 nonché del D.M. sanità 06.03.1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

- tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27.05.1991 n. 176;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
 - ai sensi del D.P.R. n. 394 dd. 31.08.1999, recante “*Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 334 dd 18.10.2004, si prevede che le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato (art. 23);
 - in base al D.P.C.M. dd 05.04.2011, contenente “*Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai paesi nordafricani nel territorio nazionale*”, ed - in specie - all’art. 2, disciplinante “*Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale*”, si prevede il possibile invio dei

cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, se necessario, presso strutture di primo soccorso individuate e realizzate sul territorio nazionale;

- l'Accordo Stato-Regioni dd 20.12.2012, recante *“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera*” – recepito con D.G.Reg. FVG n. 1147 dd 28.06.2013 - garantisce una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia;

- nell'ambito dei lavori della Conferenza Unificata Stato-Regioni e P.A. e Stato-Città ed Autonomie Locali dd. 01.07.2014, è stata raggiunta un'intesa per fronteggiare il flusso straordinario dei cittadini extracomunitari e definito un unico sistema di accoglienza, che prevede le fasi del soccorso e della prima assistenza, dislocate sui territori regionali, in cui vengono effettuate - oltre alle procedure di identificazione - la valutazione dello stato di salute ed i primi screening sanitari;

- il *“Protocollo per la gestione sanitaria dei migranti richiedenti protezione internazionale”*, trasmesso dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia con nota prot. n. 0011179/P dd 12.06.2015, individua e dispone le procedure sanitarie ed assistenziali necessarie alla tutela della salute sia del singolo che della collettività;

- il *“Piano Triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate 2017-2019”*, approvato con D.G.Reg. n. 679 dd. 07.04.2017, prevede - fra altro - l'obbligo di *“garantire in ogni azienda sanitaria la possibilità di accesso ad un ambulatorio per cure primarie per i soggetti non in regola con le norme di soggiorno, con l'individuazione di un percorso*

facilitato rispetto al rilascio del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)”;

- in proposito, con nota prot. n. 7977/P dd. 13.04.2018, Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia precisa che *“la mancata applicazione delle normative sopracitate comporta, oltre ad una violazione del diritto alla salute dell’individuo ... , accessi impropri ai servizi di pronto soccorso per situazioni che potrebbero essere gestite dai servizi di cure primarie”* e detta, per i soggetti richiedenti protezione internazionale, nella prima fase del loro soggiorno - periodo più critico dal punto di vista sanitario - disposizioni di utilizzo straordinario del predetto codice STP;

- il *“Protocollo regionale per la gestione sanitaria dei migranti richiedenti protezione internazionale”*, trasmesso con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia prot. n. 7979/P dd 13.04.2017, *“fornisce un approccio modulato e progressivo, in cui l’organizzazione delle diverse attività sanitarie di diagnosi e cura è coerentemente collegata con il percorso di accoglienza”*;

- è opportuno richiamare la L. n. 328/2000 e s.m.ed i. (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) e la L.R. n. 6/2006 e s.m.ed i. (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*), nel cui ambito regionale le *“Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria”* (art. 11);

- nello specifico, la L.R. n. 6/2006 cit. riconosce *“il ruolo sociale dei*

soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro”, i quali “concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria” nonché “alla progettazione, attuazione, erogazione degli interventi dei servizi del sistema integrato” (art. 14);

▪ in base al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, riportante il “Codice del Terzo Settore”:

- sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, riconosciute o non riconosciute, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale, in forma di azione volontaria, ... ed iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore (cfr. art. 4);
- la parola Onlus è sostituita da “enti del Terzo settore di natura non commerciale” (cfr. art. 89);
- gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cfr. art. 5, comma 1);
- fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (subordinata agli adempimenti di cui all’art. 53), continuano ad applicarsi le norme previgenti Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (cfr. art. 101);
- le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con i predetti enti

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (cfr. art. 56);

- la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 e s.m. ed i. “Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”, ha codificato, in maniera strutturata ed organica, fra altro, la materia dei rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento, prevedendo - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato (art.14) e per le Associazioni di promozione sociale (art. 25), iscritte nel Registro da almeno sei mesi nei rispettivi Registri, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali;

- il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio, sia nella progettazione che nell’organizzazione di iniziative, attività e servizi, rappresenta un punto di forza nel garantire interventi economicamente sostenibili, che assicurino livelli di qualità e di integrazione e la sinergia tra pubblico e privato sociale rappresenta qui un valore aggiunto culturale e strategico, poiché finalizzato ad obiettivi di sviluppo di comunità;

- l’Associazione di volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste, con nota dd. 16.08.2018 (Prot. A.S.U.I.Ts n. 44317.T.GEN.I.2.C.3 dd. 17.08.2018), conservata in atti, ha presentato una proposta di attività progettuale finalizzata a fornire una prima risposta efficace al bisogno di tutela della salute delle persone migranti e ad individuare una risposta

sanitaria/assistenziale congrua all'emergenza;

▪ l'A.S.U.I.Ts, con decreto n. 754 dd. 26.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, ha stabilito, fra altro, di:

- dare avvio al procedimento volto a comunicare alle Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale - iscritte da almeno sei mesi nei rispettivi Registri regionale di cui agli artt. 5 e 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i, aventi sede nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts ed operanti nel settore socio-sanitario (con specifico riferimento al settore della prevenzione sanitaria e assistenza medica) - di aver ricevuto una proposta progettuale da parte di altra Associazione di volontariato, per la realizzazione del Progetto "Sviluppo di attività di prevenzione e assistenza medica rivolta a cittadini migranti presenti nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts, in attesa di iscrizione al S.S.R.", secondo le caratteristiche e con le modalità di cui alla Comunicazione e relativo allegato (fac-simile di manifestazione d'interesse), uniti al provvedimento n. 654/2018 cit. e, ivi, contestualmente, approvati;
 - riservarsi di procedere – previo idoneo provvedimento - direttamente alla stipula di una convenzione con l'Associazione che ha proposto il progetto medesimo se, trascorso un congruo periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della comunicazione dell'avvenuta ricezione della proposta, non saranno pervenute manifestazioni di interesse da parte di altre Associazioni, secondo la regolamentazione di cui al provvedimento n. 51/2018 cit.;
- con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge,

per le motivazioni ivi esposte, l'A.S.U.I.Ts. nel prendere atto che non sono pervenute manifestazioni d'interesse in termini, ha approvato, fra l'altro, la stipula della convenzione per la realizzazione del Progetto "Sviluppo di attività di prevenzione e assistenza medica rivolta a cittadini migranti presenti nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts, in attesa di iscrizione al S.S.R." con l'Associazione volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste, che ha proposto il Progetto medesimo, secondo lo schema di convenzione, già approvato con il medesimo decreto n./2018 e sotto riportato;

- l'Associazione di volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di volontariato, nel settore socio-sanitario, al n. 1142, ex decreto n. 1423 dd. 27.04.2016;

tutto ciò premesso

TRA

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (nel prosieguo A.S.U.I.Ts), in persona della dott.ssa Alessandra Crocenzi, in qualità di Responsabile della S.S. Dipartimentale Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata dal Direttore Generale dell'A.S.U.I.Ts, ex decreto n. 267 dd. 12.04.2018, con sede in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1-3,

E

l'Associazione di volontariato Don Kisciotte, sezione di Trieste (nel prosieguo "Associazione"), nella persona del dott. Stefano Bardari, Presidente e legale rappresentante, con sede in Trieste, Via Diaz n. 21, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto e finalità

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un progetto che, finalizzato a fornire una prima risposta efficace al bisogno di tutela della salute delle persone migranti ed individuare una risposta sanitaria/assistenziale congrua all'emergenza, ha l'intento di realizzare un'attività di prevenzione ed assistenza medica rivolta ai cittadini migranti, in attesa dell'iscrizione a pieno titolo al S.S.R. (in fase di prima accoglienza) presenti nel territorio di competenza dell'A.S.U.I.Ts.

L'attività in argomento consiste nell'effettuare da parte dei medici, afferenti all'Associazione Don Kisciotte, sezione di Trieste, con personale adeguato di supporto:

- visita medica completa (screening), volta alla ricerca attiva di segni e sintomi suggestivi di specifiche condizioni morbose, al fine di garantire un adeguato e tempestivo accesso alle cure, nonché l'identificazione di condizioni per le quali è previsto uno specifico percorso di accoglienza, in stretto raccordo con la S.C. Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dipartimento di Prevenzione;
- attività di assistenza medica, con eventuale attivazione di percorsi specifici ed accertamenti nonché procedimenti terapeutico-assistenziali (presso le Strutture sanitarie ed i Presidi ospedalieri di competenza) e somministrazione di farmaci che si rendessero necessari.

L'Associazione Don Kisciotte, sezione di Trieste – per il tramite dei propri

operatori – svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione a titolo completamente gratuito, presso gli ambulatori forniti dall'A.S.U.I.Ts – quando disponibili – e nelle Strutture di accoglienza (fra le quali Casa Malala presso Ferneti, Centro Diurno presso V. Udine, Caritas presso V. dell'Istria).

ART. 3 – Referente aziendale

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Direttore pro tempore della Struttura Complessa Igiene, Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale, afferente al Dipartimento di Prevenzione, dott. Riccardo Tominz o, in caso di sua assenza o impedimento, altro dirigente medico dal medesimo incaricato.

Ad esso è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

ART. 4 – Modalità operative

Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività svolta sono concordati d'intesa con il Direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.U.I.Ts e il legale rappresentante dell'Associazione.

Eventuali revisioni inerenti l'aspetto organizzativo, eventualmente necessarie a seguito del sorgere di ulteriori e/o differenti esigenze - provocate da altre emergenze sanitarie relative ai flussi migratori - verranno adottate sulla base di un comune consenso delle parti.

La presenza medica sarà assicurata nei giorni di **lunedì, martedì, e giovedì dalle ore 16 alle ore 19**. In ogni caso, gli orari e i giorni di presenza medica

potranno subire variazioni – su accordo di entrambe le parti – conformemente alle necessità e al numero dei pazienti richiedenti asilo ed - in ogni caso - previo consenso, anche verbale, da parte dei Responsabili delle strutture di accoglienza.

ART. 5 – Impegni dell’A.S.U.I.Ts

L’ A.S.U.I.Ts, oltre quanto esplicitato nel precedente articolo, si impegna:

- ad assicurare, attraverso il proprio Referente aziendale per le attività oggetto della convenzione, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, di monitoraggio e verifica della qualità, anche in ordine alle risorse a disposizione;
- a fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti.

ART. 6 - Modalità organizzative ed impegni dell’Associazione

L’Associazione si impegna a:

- assicurare la presenza di almeno un medico volontario e di adeguato personale di supporto, nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- operare in stretto raccordo con il Referente aziendale e svolgere le attività previste, sulla base delle modalità operative concordate, apportando il proprio contributo qualificato;
- individuare i propri operatori e/o volontari idonei ad effettuare le attività previste, garantendone l’intervento nei modi e nei tempi concordati;
- fornire al Referente aziendale del Progetto, individuato all’art. 3, prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’elenco degli operatori

- partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività convenzionali, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e/o dei collaboratori necessari per la qualificazione dell'attività medesima;
- indicare il/i proprio/i Referente/i per le attività convenzionate, che assuma il ruolo di coordinatore delle attività convenzionate;
 - garantire la piena adesione ad attività e incontri di monitoraggio e supervisione dell'applicazione del Progetto, per valutare l'andamento e l'efficacia e concordare eventuali aggiustamenti operativi e/o proposte di modifica;
 - segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate;

L'Associazione si impegna, inoltre, a dare ampia informazione delle attività oggetto della convenzione, anche mediante appropriata comunicazione – almeno in quattro lingue (italiano, inglese, francese e arabo) – da diffondere nei luoghi istituzionali, frequentati dai soggetti migranti.

ART. 7 – Durata

La durata della presente convenzione è di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.S.U.I.Ts (o per conto dell'ex Azienda per

l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e/o dell'ex Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste) nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Alla scadenza, le parti esamineranno i risultati raggiunti e valuteranno l'opportunità di rinnovo/proroga del rapporto convenzionale, da formalizzare con apposito provvedimento aziendale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni convenzionali.

ART. 8 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione delle attività convenzionate, tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione, sarà facoltà dell'A.S.U.I.Ts di risolvere, in qualsiasi momento e senza il predetto preavviso, il rapporto convenzionale.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione alle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese

di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'A.S.U.I.Ts. per eventuali danni e disservizi cagionati all'A.S.U.I.Ts. medesima.

ART. 9 – Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione stipulerà apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento della predetta copertura assicurativa per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'A.S.U.I.Ts copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.U.I.Ts, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione, e si impegna a manlevare l'A.S.U.I.Ts da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'A.S.U.I.Ts rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

L'A.S.U.I.Ts, inoltre, garantisce la copertura dei rischi relativi alla responsabilità RCT e RCO del solo personale volontario contro ogni possibile danno causato a persone o cose per tutte le attività effettuate in esecuzione della presente convenzione, sia nelle sedi esterne che nelle sedi dell'A.S.U.I.Ts stessa.

A tale fine, l'Associazione si impegna a comunicare i nominativi dei sanitari che effettuano le prestazioni **prima** dell'inizio delle attività convenzionali nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dei nominativi che si dovesse verificare nel corso del rapporto convenzionale.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

L'Associazione si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori osservino la massima diligenza nell'esercizio delle attività convenzionali svolte all'interno degli spazi in cui si svolgeranno le attività convenzionali.

ART. 10 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'A.S.U.I.Ts, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'A.S.U.I.Ts medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Deve essere garantita la non prevalenza delle ore di prestazioni effettuate da eventuali collaboratori esterni/dipendenti - esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, assolutamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata - rispetto a quelle garantite con personale volontario (ex art. 32, D.Lgs. n 117/2017).

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'A.S.U.I.Ts - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori

necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'A.S.U.I.Ts. ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ART. 11 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., al D.Lgs. n. 101/2018 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), tutti in materia di

protezione di dati personali e sensibili. La normativa nazionale deve essere applicato in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo.

Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere nell'espletamento delle attività convenzionate, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Responsabile del Trattamento di dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. ed i.; a sua volta, detto legale rappresentante si impegna a nominare "Incaricati del Trattamento" tutti gli operatori impegnati nell'attività in oggetto per i dati che vengono trattati per conto di questa Azienda e in occasione dei servizi effettuati ai sensi della presente convenzione.

Di tale nomina dovrà esserne data debita comunicazione all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

Prima delle stipula, l'A.S.U.I.Ts acquisirà dall'Associazione, nella persona del legale rappresentante, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, mediante sottoscrizione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 e s.m. ed i. e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679).

ART. 12 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 14 – Spese

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, tabella allegato B, del D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e s.m. ed i, con spese a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste -

-.....-

Per l'Associazione

- -

S.S.D. CRTSAVI/convenzioni/donkisciotte.2018/mdo